



SEGRETERIA DI STATO

STATUTO

"FONDAZIONE VATICANA JOSEPH RATZINGER - BENEDETTO XVI"

Articolo 1

Denominazione - sede – natura

Con il Rescriptum ex Audientia Ss.mi, del 1 marzo 2010, è costituita la Fondazione denominata «FONDAZIONE VATICANA JOSEPH RATZINGER - BENEDETTO XVI».

La sede legale è nello Stato della Città del Vaticano in via del Pellegrino s.n.c.; la sede operativa è in Via della Conciliazione 5.

Essa gode di personalità giuridica canonica pubblica e civile Vaticana ed è iscritta nel Registro dello Stato della Città del Vaticano, tenuto presso l'Ufficio Giuridico del Governatorato, e nell'elenco delle persone giuridiche strumentali di cui all'art. 1 § 1 dello Statuto del Consiglio per l'Economia.

Articolo 2

Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità scientifiche e culturali volte alla promozione della conoscenza e dello studio della teologia, della filosofia, delle discipline ad esse connesse e alla promozione delle arti cristianamente ispirate.

Nello svolgimento delle attività istituzionali, la Fondazione si ispira all'opera e al pensiero del Professore Joseph RATZINGER / Papa Benedetto XVI e si propone il rispetto di livelli di assoluta eccellenza. In particolare la Fondazione si impegna per:

- a) la promozione di ricerche, studi e pubblicazioni sull'opera e sul pensiero del Prof. Joseph RATZINGER / Papa Benedetto XVI ;

- b) l'organizzazione e lo svolgimento di convegni di alto valore culturale e scientifico;
- c) la premiazione di studiosi che si sono contraddistinti per particolari meriti nell'attività di pubblicazione e/o nella ricerca scientifica.

Nel perseguire le suddette finalità, la Fondazione potrà altresì svolgere ogni attività ritenuta utile al conseguimento dei propri fini.

Articolo 3 *Patrimonio*

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) della dotazione iniziale della somma di € 2.431.000,00 (euro duemilioni quattrocento trentunomila/00), depositata sul conto corrente n. 39887001 in essere presso l'Istituto Opere di Religione ed intestato alla Fondazione;
- b) da tutti i beni mobili e immobili, nonché da somme e altri valori mobiliari che in futuro dovessero pervenire a seguito dell'acquisizione di eredità, legati e lasciti a qualsiasi titolo effettuati a favore della Fondazione e destinati ad incrementare il suo patrimonio;
- c) da eventuali attività di bilancio che il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, delibera di destinare ad incremento del patrimonio della Fondazione.

Le rendite del patrimonio della Fondazione sono destinate al conseguimento delle finalità istituzionali specificate nel presente Statuto, secondo i criteri e le modalità all'uopo decise dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4 *Entrate*

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- a) dalle somme derivanti annualmente dalla gestione dei diritti d'autore sui testi delle opere del Professor Joseph Ratzinger nella misura e nell'ammontare da Lui stesso a suo tempo liberamente determinati, e definiti in un Accordo fra la Fondazione e la Libreria Editrice Vaticana che gestisce e amministra tali diritti.
- b) dai contributi, dalle donazioni e dai lasciti da chiunque effettuati a favore della Fondazione, purché non destinati ad incrementarne il



SEGRETERIA DI STATO

patrimonio;

- c) da somme raccolte attraverso sponsorizzazioni da parte di terzi;
- d) da sovvenzioni provenienti da enti pubblici;
- e) da ogni altra entrata non destinata ad incrementarne il patrimonio della Fondazione.

Le entrate della Fondazione sono destinate allo svolgimento delle attività rivolte al conseguimento dei fini istituzionali, nel modo ritenuto più utile ed opportuno dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori;
- il Comitato Scientifico.

Articolo 6

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito Consiglio) formato da 5 (cinque) membri, tutti nominati dalla Segreteria di Stato, la quale ne designa uno come Presidente. Essi rimangono in carica per un periodo di 5 (cinque) anni salvo il caso di revoca o dimissioni, e possono essere riconfermati.

La scadenza dell'incarico affidato ai Consiglieri avrà termine con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del mandato.

Il Presidente del Consiglio, entro 30 (trenta) giorni dalla nomina, provvede alla convocazione degli altri componenti del Consiglio nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 7. Nella prima seduta, si provvede alla designazione del Vice Presidente.

Nell'ipotesi del venir meno per qualsiasi causa di uno o più componenti del

Consiglio, si provvederà alla sostituzione secondo le modalità di cui al comma primo del presente articolo. I componenti nominati in sostituzione di quelli revocati o dimissionari, o venuti meno per qualsiasi causa, rimangono in carica sino alla scadenza naturale degli altri membri.

Il Consiglio è investito di ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. Ad esso, in particolare, compete:

- a) la nomina del Vice Presidente;
- b) la nomina, ove ne sia ravvisata l'opportunità, del Segretario Generale della Fondazione, le cui funzioni e attribuzioni sono stabilite in apposito regolamento;
- c) la proposta di eventuali modifiche statutarie, secondo quanto previsto all'art. 8 lett. f) del presente Statuto;
- d) la redazione e l'approvazione - previe le osservazioni della Segreteria di Stato - del bilancio preventivo dell'anno successivo, entro il termine stabilito dalla Segreteria per l'Economia;
- e) la redazione e l'approvazione - previe le osservazioni della Segreteria di Stato - del bilancio consuntivo dell'anno precedente, entro il termine stabilito dalla Segreteria per l'Economia;
- f) la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, il compimento di ogni operazione e atto di disposizione e utilizzo sia del patrimonio che delle entrate per il conseguimento delle finalità istituzionali;
- g) l'elaborazione dei criteri e delle modalità di erogazione delle rendite e di gestione delle entrate, secondo una programmazione annuale e pluriennale delle attività della Fondazione;
- h) l'approvazione di eventuali regolamenti interni;
- i) l'eventuale assunzione di personale dipendente;
- j) ogni atto che non sia riservato, per legge o per Statuto, alla competenza di altri organi della Fondazione.

Quando il Consiglio approva il perfezionamento di contratti con i terzi, che per legge o per volontà delle parti si concludono in forma scritta, per la validità della deliberazione è espressamente richiesto che nel contratto oggetto di approvazione sia testualmente riportata la clausola di seguito letteralmente trascritta: *«Foro competente. Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione, la risoluzione, la rescissione, l'annullamento e/o la nullità del presente contratto sarà esclusivamente*



SEGRETERIA DI STATO

competente il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, sin d'ora rinunciando espressamente le parti a qualsiasi altro foro alternativo o concorrente».

La validità e l'efficacia delle deliberazioni del Consiglio relative al compimento di atti di straordinaria amministrazione sono subordinate all'approvazione da parte della Segreteria dell'Economia, sentita la Segreteria di Stato; quelle relative alle modifiche dello Statuto, sono subordinate all'approvazione della Segreteria di Stato.

Articolo 7

Convocazioni e delibere

Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno, rispettivamente per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo entro i termini stabiliti dalla Segreteria per l'Economia; in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente ne ravvisi l'opportunità o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione, a cura del Presidente, contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora deve essere trasmesso a ciascun Consigliere e al Collegio dei Revisori dei Conti (di seguito Collegio) mediante posta elettronica o qualsiasi altro mezzo di comunicazione attraverso il quale sia possibile attestare la ricezione da parte del destinatario, almeno 5 (cinque) giorni antecedenti la riunione. Nei casi di particolare necessità e/o urgenza, la convocazione può avvenire anche tramite comunicazione telefonica o strumento elettronico che attesti la ricezione anche un giorno prima della data stabilita.

La riunione è validamente costituita con la partecipazione della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

I verbali delle riunioni del Consiglio sono tenuti in apposito libro e sono firmati dal Presidente e dal Consigliere eventualmente chiamato a svolgere le funzioni di

Segretario della riunione.

Articolo 8 *Il Presidente*

Il Presidente del Consiglio ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nei limiti previsti dallo Statuto, con tutti i poteri inerenti gli atti di ordinaria amministrazione.

Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, è richiesto il conferimento di specifico mandato da parte del Consiglio, previo nulla osta della Segreteria per l'Economia, sentita la Segreteria di Stato. In particolare, compete al Presidente della Fondazione di:

- a) convocare e di presiedere le adunanze del Consiglio e di mandare ad esecuzione le relative deliberazioni;
- b) conservare il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio; farli pervenire alla Segreteria di Stato insieme alle relazioni necessarie per la valutazione dei contenuti dell'attività della Fondazione;
- c) firmare gli atti e quanto occorra per la realizzazione di tutti gli affari che vengono deliberati. Per la sottoscrizione di contratti con i terzi, che per legge o per volontà delle parti si concludono in forma scritta, è richiesta la testuale menzione della clausola circa il foro competente di cui all'art. 6;
- d) curare i rapporti con le Autorità Ecclesiastiche e con le Pubbliche Amministrazioni;
- e) vigilare sul buon andamento amministrativo della Fondazione;
- f) curare l'osservanza dello Statuto e promuovere, previo nulla osta della Segreteria di Stato, la sua modifica;
- g) adottare, nei casi di necessità e urgenza, ogni opportuno provvedimento nell'interesse della Fondazione, salva ratifica da parte del Consiglio in una riunione successiva da convocarsi entro e non oltre giorni 30 (trenta) dall'adozione del provvedimento medesimo.

Articolo 9 *Il Vice Presidente*

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, il Consigliere più anziano d'età.

Durante l'esercizio della funzione vicaria, le competenze e l'attività del Vice Presidente sono seggette all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8.

Articolo 10

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio è composto da 3 (tre) membri.

Il Presidente del Collegio è nominato dalla Segreteria per l'Economia, mentre gli altri 2 (due) membri sono nominati dalla Segreteria di Stato.

Essi permangono in carica per un periodo di 5 (cinque) anni dal momento della nomina, salvo in caso di revoca o dimissioni, e possono essere riconfermati.

La scadenza dell'incarico affidato ai revisori avrà termine con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del mandato.

Nell'ipotesi del venir meno per qualsiasi causa di uno o più componenti del Collegio, si provvede alla sostituzione secondo le modalità di cui al comma primo del presente articolo. I componenti così nominati permangono in carica sino alla scadenza naturale del periodo quinquennale degli altri membri.

Compete al Collegio:

- a) accertare la regolare tenuta delle scritture contabili della Fondazione;
- b) provvedere al riscontro della gestione finanziaria della Fondazione, compiendo, se ritenuto opportuno e/o necessario, anche verifiche di cassa;
- c) esprimere il parere mediante apposite relazioni scritte in riferimento ai bilanci preventivi e consuntivi della Fondazione, da presentare alla Segreteria per l'Economia e, per conoscenza, alla Segreteria di Stato.

I componenti del Collegio sono convocati alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità e possono assistere alle relative sedute.

Articolo 11

Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico (di seguito Comitato) è composto da 5 (cinque) membri nominati dal Sommo Pontefice, che ne indica uno come Presidente. Essi rimangono in carica per un periodo di 5 (cinque) anni dal momento della nomina e possono essere riconfermati.

La scadenza dell'incarico affidato ai membri del Comitato avrà termine con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del mandato.

Nell'ipotesi del venir meno per qualsiasi causa di uno o più componenti del Comitato, si provvederà alla sostituzione secondo le modalità di cui al comma primo del presente articolo. I componenti così nominati rimarranno in carica sino alla scadenza naturale degli altri membri.

Al Comitato compete:

- a) l'elaborazione dei criteri e degli obiettivi della programmazione annuale e pluriennale delle attività rivolte al conseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, con particolare riferimento alle iniziative di carattere culturale e scientifico;
- b) la determinazione dei criteri di eccellenza per l'istituzione e l'assegnazione di premi agli studiosi, che si sono contraddistinti per particolari meriti nell'attività di pubblicazione e/o ricerca scientifica;

Articolo 12

Esercizio economico – finanziario

L'esercizio economico – finanziario della Fondazione si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio approva, entro i termini stabiliti dalla Segreteria per l'Economia, il bilancio preventivo dell'anno seguente e il bilancio consuntivo dell'anno precedente, previa richiesta alla Segreteria di Stato delle proprie osservazioni.

Al bilancio preventivo va allegata la relazione contenente la programmazione annuale e pluriennale delle attività della Fondazione, curata dal Presidente del Consiglio. Al bilancio consuntivo va allegata una relazione di sintesi sui risultati delle attività svolte nell'anno precedente.

Durante la vita della Fondazione è espressamente vietata la distribuzione, in qualsiasi forma diretta e/o indiretta, di utili, eccedenze attive di bilancio, riserve o capitale.

Eventuali utili e/o avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente utilizzati per l'esercizio delle attività rivolte al conseguimento delle finalità istituzionali della

Fondazione.

Articolo 13

Durata, Estinzione, Liquidazione e Devoluzione

In quanto persona giuridica canonica pubblica, la Fondazione è perpetua (can. 120 §1).

Essa si estingue quando lo scopo sia divenuto impossibile, ovvero quando il patrimonio sia insufficiente allo svolgimento delle attività dirette al conseguimento dello scopo e, in generale, quando si verifichino le cause di estinzione previste dalla legge.

Nel caso di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa determinata, la Segreteria di Stato procederà a norma del Motu Proprio del 5/12/2022, art. 6, tenendo conto, per quanto possibile, dell'intenzione originaria secondo cui i beni costituenti il patrimonio della Fondazione siano destinati a iniziative o istituzioni che corrispondano alle finalità della Fondazione.

Articolo 14

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Statuto, si osservano le norme del Codice di Diritto Canonico e le leggi dello Stato della Città del Vaticano. In particolare le norme contenute nel Motu Proprio "Sulle persone giuridiche strumentali della Curia Romana", del 5/12/2022, e nella Legge SCV, n. DL "Legge sulle persone giuridiche", del 5/12/2022.

Dal Vaticano, 9 ottobre 2023

Card. Pietro Parolin